

1	INTRODUZIONE	2
1.1	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
1.2	SCOPO	2
1.3	VALIDITÀ.....	2
1.4	DEFINIZIONI	2
2	MODALITÀ OPERATIVE	4
2.1	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
2.2	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
2.3	LE FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
	2.3.1 <i>Registrazione della segnalazione</i>	5
	2.3.2 <i>Valutazione preliminare della segnalazione</i>	6
	2.3.3 <i>Istruttoria della segnalazione</i>	6
	2.3.4 <i>Trasmissione della segnalazione</i>	7
2.4	TUTELE A FAVORE DEL SEGNALANTE: LE MISURE DI PROTEZIONE.....	7
	2.4.1 <i>Divieto di ritorsione</i>	8
2.5	CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	9
2.6	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	9
2.7	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	10
2.8	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	10

Rev	Motivo della revisione	Data
1	Adozione modello 231	Dicembre 2024

1 Introduzione

La presente procedura ha l'obiettivo di definire e disciplinare la gestione delle segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interna resi disponibili dalla Società, nonché rappresentare le forme di tutela che vengono garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni e ai soggetti oggetto delle stesse.

1.1 Campo di applicazione

Il presente documento si applica a tutto il personale attivo, passato, in fase di candidatura, volontari, ed ai soggetti che prestano servizi per conto della Società.

1.2 Scopo

Si veda il punto 1 "Introduzione"

1.3 Validità

Il presente documento è valido da dicembre 2024 fino alla sua prossima revisione, di cui sarà data immediata comunicazione.

1.4 Definizioni

A tal fine, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il significato descritto:

- a) **Canale di segnalazione interno:** canale di segnalazione attivato e gestito dalla Società;
- b) **Canale di segnalazione esterno:** canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC;
- c) **Collaboratori:** uffici/funzioni della Società interessati dalla segnalazione cui il Gestore delle segnalazioni può rivolgersi per avere supporto nell'attività di valutazione;
- d) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- e) **Decreto Whistleblowing:** Decreto Legislativo 24/2023;
- f) **Gestore della segnalazione:** Soggetto interno o esterno che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse;
- g) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- h) **Organismo di Vigilanza:** (O.d.V.) è un organo interno o esterno, alla Società che ha il compito di vigilare sul rispetto e sull'efficacia del "Modello Organizzativo" previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.
- i) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

Pollini Srl	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pollini Srl WB_rev01
-------------	--	----------------------

- j) **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) **Segnalante:** la persona che effettua la segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (es. dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale);
- m) **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nei settori che non rientrano negli ambiti sotto riportati;
 - illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno, compresa la violazione della norma dell'unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.
- n) **Segnalazione in mala fede:** segnalazione infondata effettuata con **dolo o colpa grave**. Si considerano effettuate con "dolo", le segnalazioni fatte con la consapevolezza dell'infondatezza della denuncia (es. segnalazione di un fatto falso, o rivelarsi palesemente infondata, opportunistica e/o volta a trarre un vantaggio e/o a danneggiare altri soggetti, e/o a scopi emulativi o ritorsivi). Si considerano effettuate con "colpa grave" le Segnalazioni imprecise, vaghe e non approfondite effettuate in maniera imprudente, travisando negligenemente (senza attenzione e/o cura) i fatti o non curandosi di verificarne l'esistenza e/o veridicità (ad es. segnalando condotte senza alcuna prova e senza curarsi che i fatti si siano realmente verificati);

2 Modalità operative

In questo paragrafo è inserita la spiegazione del processo e sono dettagliate, eventualmente in una serie di sotto-paragrafi divisi per argomenti, le modalità esecutive delle attività. Eventuali descrizioni di dettaglio, o che caratterizzano fasi del processo, possono essere rinviate ad apposite Istruzioni operative.

2.1 Canale di segnalazione interna

La Società ha attivato un proprio Canale di segnalazione interno idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante e della Persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, tramite link alla piattaforma <https://wb-portal-client.edok.it/?companyCode=f23c4175-1b4f-4eb9-b692-44698d322e61> seguendo le istruzioni ivi riportate;
- **in forma orale**, anche attraverso telefono al numero dedicato 3783055485 dalle ore 12.00 alle ore 14.00. dal lunedì al venerdì; o tramite richiesta di appuntamento con il gestore delle segnalazioni/O.d.V.

ATTENZIONE: al fine di meglio tutelare l'identità del Segnalante, prima di effettuare la chiamata è richiesto di oscurare il numero di telefono (funzione nascondi ID numero), se tale operazione non sarà svolta del Segnalante il gestore acquisirà il dato del numero di telefono.

Durante la chiamata il Gestore fornirà al Segnalante un codice univoco di segnalazione e tutte le informazioni necessarie relativamente alla gestione; successivamente prenderà accordi con il Segnalante in merito alle modalità con cui vorrà rimanere aggiornato (a titolo di esempio: richiamare il gestore o tramite la piattaforma).

La Società ammette l'invio di segnalazioni anonime.

La **gestione** di tali canali di segnalazione interna è affidata **ad un gestore esterno in collaborazione con un addetto interno**, della Società (anche **al fine di evitare il conflitto d'interesse**) che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse (il **"Gestore della segnalazione"**).

Il team del gestore delle segnalazioni, salvo che si faccia riferimento all'O.d.V., nel suo complesso è composto da:

Dott.ressa Bettina Ghidini

Sig.ra Rajaa Fallahi

Sig. Simone Marini

Qualora il Segnalante ritenesse di voler escludere un membro del team dalla gestione delle segnalazioni, potrà indicarlo alla fase di segnalazione nel campo note ed in tal caso, la segnalazione sarà indirizzata agli altri membri del gruppo preposto alla gestione delle segnalazioni.

2.2 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere **circostanziata, vera e fondata** su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di consentire al Gestore della segnalazione di svolgere le dovute verifiche, il Segnalante precisa nella segnalazione – in via più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione a sua conoscenza.

In particolare, il Segnalante deve:

- riportare fatti o circostanze avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale;
- nel caso i fatti o circostanze non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indicare eventuali altri soggetti (ad es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicare/fornire eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione.

Non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece **sufficiente che il Segnalante**, al momento della segnalazione, abbia **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino tra le condotte che possono essere segnalate

Le segnalazioni non possono riguardare le **notizie palesemente prive di fondamento**, le informazioni che sono già **totalmente di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **"voci di corridoio"**).

Le segnalazioni **non possono consistere** in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinati.

2.3 Le fasi di gestione della segnalazione interna

Il procedimento di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore si articola nelle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

2.3.1 Registrazione della segnalazione

Il Gestore della segnalazione, **entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione**, deve rilasciare un **avviso di ricevimento** al Segnalante con conferma dell'avvenuta ricezione della Segnalazione, l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del Segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione. A tal fine è stato stabilito di utilizzare le funzionalità integrate alla piattaforma; in caso di segnalazione vocale la comunicazione di ricevimento è da intendersi compresa nella segnalazione stessa.

2.3.2 Valutazione preliminare della segnalazione

Il Gestore della segnalazione deve effettuare una **prima analisi di ammissibilità** finalizzata a valutare se la violazione rientra tra quelle che possono essere oggetto di segnalazione e se la violazione possa pregiudicare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente.

Nello specifico, il Gestore deve:

- verificare se la segnalazione rientri tra quelle ammesse dalla presente Procedura;
- verificare la presenza di eventuali concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo che potrebbero compromettere la veridicità dei fatti segnalati;
- dare diligente seguito alla segnalazione svolgendo le indagini e gli approfondimenti necessari per la gestione della segnalazione. Ove necessario e/o opportuno, richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o integrazioni e/o condividere la segnalazione e le relative note/istruttorie interne con altri Collaboratori o l'O.d.V., adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del Segnalante.

All'esito della valutazione, la segnalazione sarà classificata in:

- Segnalazione circostanziata e rilevante*, da approfondire: tali segnalazioni, sulla base alle valutazioni preliminari del Gestore della segnalazione, rendono necessario un intervento più o meno tempestivo/urgente e danno pertanto avvio alla successiva fase di accertamento;
- Segnalazione non seria, non vera o inattendibile* oppure *totalmente non rilevante e/o pertinente*, da archiviare, in quanto prive di indicazioni sufficienti per procedere con ulteriori approfondimenti e/o al di fuori delle segnalazioni consentite;
- Segnalazione vietata*: in caso di ricezione di segnalazioni che assumano toni ingiuriosi o contengano offese personali volte unicamente a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. In tale caso potranno essere irrogate sanzioni al Segnalante.

2.3.3 Istruttoria della segnalazione

Laddove la segnalazione risulti circostanziata e rilevante e, quindi, da approfondire viene avviata la **fase di istruttoria**.

In tale fase il Gestore della segnalazione, omettendo ogni elemento che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, avvia la fase di approfondimento della segnalazione ed accertamento dei fatti segnalati.

Nel corso delle **verifiche**, il Gestore della segnalazione può avvalersi del supporto di **Collaboratori**, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive

Il Segnalante può, in qualunque momento, chiedere **informazioni** al Gestore della segnalazione sullo stato di avanzamento del procedimento accedendo alla piattaforma messa a disposizione dalla Società. Il Gestore della segnalazione o l'O.d.V., ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti

obblighi di segreto), **risponde alla richiesta di informazioni** entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

La fase istruttoria deve concludersi **entro 3 mesi**.

Al termine della attività di indagine e sulla base degli elementi informativi acquisiti, il Gestore della segnalazione, prima di riscontrare il Segnalante, valuta **come definire la segnalazione** e, in particolare, può decidere di:

- i. procedere con l'**archiviazione** della segnalazione per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- ii. procedere **alla trasmissione della segnalazione**.

2.3.4 Trasmissione della segnalazione

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il Gestore della segnalazione – in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, in particolare:**

- o All'Organismo di Vigilanza, se la violazione è relativa ai reati previsti dal D.Lgs 231;
- o Alla Direzione Risorse umane soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- o L'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione della Società per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie. Qualora la segnalazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede ad informare i Sindaci.

In caso di trasmissione della segnalazione, il Gestore della segnalazione comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. Fatti salvi i casi in cui il Segnalante abbia dato proprio esplicito consenso alla comunicazione, richiesta nei casi in cui sia ritenuto necessario ai fini della acquisizione di elementi utili a supportare quanto incluso alla segnalazione.

La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione debba essere comunicata all'O.d.V., tale comunicazione avviene immediatamente.**

Il Gestore della segnalazione, per il tramite della piattaforma, rende disponibile al Segnalante un **feedback** relativo alla conclusione del processo, informandolo dello stato dello stesso.

2.4 Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse

dal Gestore della segnalazione, autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies.1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal **segreto** nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria ed in presenza di espresso consenso del Segnalante alla comunicazione, fatti salvi i casi previsti da d.lgs.24/2023.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Gestore della segnalazione.

È fatto **divieto assoluto** al Gestore della segnalazione, in assenza di presupposti di legge e del consenso del Segnalante, rivelare l'identità del Segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce **grave illecito**.

Il Gestore della segnalazione, in ogni caso, dà avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della **rivelazione dei dati riservati**.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei Facilitatori, delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Le tutele di cui alla presente Procedura **non operano** nei confronti del Segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'**obbligo di comunicare** a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La **violazione** delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

2.4.1 Divieto di ritorsione

Il Segnalante **non può subire alcuna ritorsione**.

Sono quindi **vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante**, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono nulli in quanto costituiscono ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- note di merito negative o referenze negative;
- discriminazione o trattamento sfavorevole.

Il Segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele, anche in sede giudiziaria.

2.5 Condizioni per beneficiare delle misure di protezione

Le misure di protezione di cui al Par. 4 *sopra* si **applicano** quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il Segnalante **aveva fondato motivo di ritenere** (i.e. deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero **vere e rientrassero tra le segnalazioni ammissibili**;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

2.6 Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

I Segnalanti possono effettuare le segnalazioni anche tramite il **canale di segnalazione esterno** istituito presso l'ANAC.

Al canale di segnalazione esterno il Segnalante può ricorrere solo qualora:

- il canale interno non sia stato istituito o attivato o comunque non sia conforme ai requisiti normativi (ad es., perché non garantisce la riservatezza della gestione della segnalazione);
- il Segnalante ha già utilizzato il canale interno e la segnalazione non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, usando il canale interno, la segnalazione non sarebbe efficace o vi sarebbe il rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può, infine, fare ricorso alla **divulgazione pubblica** nel caso in cui:

- non riceva riscontro nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- tema che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace

2.7 Trattamento e conservazione dei dati personali

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni che implicano il trattamento dei dati personali devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal **regolamento (UE) 2016/ 679 ("GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy")**, con particolare riferimento al rispetto del principio di **minimizzazione**, secondo il quale possono essere trattati solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle segnalazioni.

I dati personali che **manifestamente non sono utili al trattamento** di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono oscurati immediatamente.

I **diritti di cui agli artt. da 15 a 22** del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies lettera f del Codice Privacy.

I **trattamenti** di dati personali relativi al **ricevimento** e alla **gestione** delle segnalazioni sono effettuati, per il tramite del Gestore della segnalazione, nel rispetto dei **principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR**, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono **conservate** per il tempo **necessario** al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e) GDPR.

In particolare, sono individuati i seguenti periodi di conservazione:

- per le segnalazioni ritenute infondate, saranno cancellate in automatico dalla piattaforma 5 anni dalla chiusura della segnalazione;
- per le segnalazioni fondate o illecite, saranno conservate per i 5 anni successivi alla conclusione della chiusura della segnalazione

2.8 Formazione e informazione

La Società, attraverso il Gestore della segnalazione, fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché pubblicandole nella sezione dedicata al personale ed infine, con avvisi affissi alle "bacheche dei lavoratori".

Pollini Srl garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del Gestore della segnalazione e consente al personale dipendente di partecipare a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e Sito internet).